



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Puglia e Basilicata

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ART. 63 DEL D. LGS. 50/2016 E DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL DL 76/2020 COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) PUNTO 2.2.) DEL D.LGS 77/2021 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FIDUCIARI (PORTIERATO, RECEPTION, CENTRALINISTA), PRESSO LA SEDE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, DIREZIONE REGIONALE PUGLIA E BASILICATA, UFFICI DI BARI, LECCE E MATERA.

CIG: 97381721C2

FAQ del 10.04.2023

OPERATORE ECONOMICO:

Buonasera,

la procedura de quo è per Servizi Fiduciari (portierato, reception, centralinista) da espletarsi c/o le sedi dell'Amministrazione, però viene richiesto il possesso della Licenza Prefettizia ex art. 134 del TULPS.

Sebbene il servizio debba essere espletato da Guardie Particolari Giurate, come indicato a pag. 11 del Disciplinare di gara, la tariffa oraria che scaturisce dal monte ore totale per i 36 mesi - 13.240 - diviso per l'importo a base d'asta - 209.995,42 - è di € 15,83 che è ben al di sotto delle tabelle del Ministero del Lavoro allegate al contratto di categoria (Dipendenti da istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari), per i servizi armati.

In funzione di quanto sopra siamo a richiedere indicazioni riguardo il servizio da espletare, ovvero se deve essere effettuato personale in possesso del titolo di Guardia Particolare Giurata, e del livello di inquadramento del personale proprio per la non congruità della tariffa oraria a base d'asta.

Grazie

RISPOSTA:

Buonasera, si conferma che il servizio richiesto è del tipo Fiduciario (portierato, reception, centralinista) e che non si ha la necessità del personale armato e con titolo di guardia Particolare Giurata. Il paragrafo inerente al requisito di possesso della Licenza Prefettizia ex art. 134 del TULPS presente a pagina 11 del disciplinare di gara, è da intendersi superato in quanto riferito ad un servizio precedentemente inserito e non più richiesto.

Trattasi di un mero refuso.

OPERATORE ECONOMICO:

Buonasera,

alla luce del chiarimento ricevuto, siamo a richiedere l'elenco aggiornato del personale attualmente impiegato, in quanto i dati presenti nei documenti di gara fanno riferimento ai livelli applicati alle Guardie Particolari Giurate; se il contratto applicato è sempre quello per dipendenti da istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari i livelli di inquadramento sono compresi tra la lettera A e la lettera F, in caso contrario richiediamo il CCNL applicato, data di assunzione, livello di inquadramento, anzianità nella postazione, scatti anzianità ed eventuali trattamenti di miglior favore.

Ringraziamo anticipatamente della collaborazione

RISPOSTA:

Buongiorno, si conferma che attualmente il servizio svolto è quello di vigilanza armata ed è eseguito dalle figure indicate nel disciplinare di gara.

Di seguito si riportano le informazioni richieste per ciascuna figura:

Cid 410235 5° livello, assunzione 11/11/2019, 1 scatto maturato

Cid 433951 6° livello, assunzione 01/06/2021, nessuno scatto maturato

Cid 409013 4° livello, assunzione 09/05/2012, 3 scatti maturati

A tutte le gpg è applicato il CCNL per dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

OPERATORE ECONOMICO:

Spett. Stazione Appaltante,

Con la presente la scrivente società relativamente alla procedura in oggetto ha la necessità di porvi una richiesta di rettifica.

All'interno della documentazione di gara, pur essendo indicato un servizio fiduciario di portierato, reception e centralino viene richiesto il possesso della licenza ex articolo 134 del TULPS ed all'interno della clausola sociale sono indicate n. 3 risorse oggetto di cambio d'appalto con i livelli e qualifica di guardia particolare giurata.

Dato che viene richiesto di svolgere dei servizi fiduciari senza l'ausilio di guardie particolari giurate e che la base d'asta è inferiore rispetto ai minimi tabellari del CCNL stabiliti per l'impiego di guardie particolari giurate siamo a chiedervi di rettificare la documentazione di gara eliminando il requisito del possesso della licenza prefettizia ex art. 134 del TULPS e di modificare i dati relativi alla clausola sociale.

Inoltre, comportando la rettifica un cambiamento sostanziale della procedura Vi chiediamo, fin da ora, una proroga della scadenza.

In attesa di un Vostro gentile riscontro, Vi porgiamo distinti saluti.

Ufficio Gare

RISPOSTA:

Gentile operatore economico,

in merito al primo quesito concernente il riferimento, contenuto nella documentazione di gara, al possesso della licenza ex articolo 134 del TULPS, questa stazione appaltante ha già evidenziato nella risposta ad analoga richiesta di chiarimento, che esso è da imputarsi ad un mero refuso. Pertanto il possesso della licenza ex art. 134 del predetto Testo Unico NON COSTITUISCE REQUISITO DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE SELEZIONE.

Per quanto attiene alla clausola sociale, si fa preliminarmente osservare che, nel caso di specie, la stazione appaltante è tenuta ad applicarla ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'affidamento ha ad oggetto un servizio ad alta intensità di manodopera. E' peraltro evidente che, con riferimento al trattamento economico, la stazione appaltante non può che far riferimento al contratto dell'operatore economico uscente, ancorché la tipologia del servizio svolto da quest'ultimo non sia del tutto coincidente con il servizio oggetto della presente gara, pur presentando evidenti analogie contrattuali.

A tal proposito tuttavia, il Consiglio di Stato con Sent. n. 6148/2019, ha affermato che *“l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va temperato con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto”*

In merito ha altresì precisato che : *“la giurisprudenza amministrativa ha chiaramente affermato che la clausola (sociale) non comporta alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata, nonché alle medesime condizioni, il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria, ma solo che l'imprenditore subentrante salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo (cfr. Cons. Stato sez. III, 18 settembre 2018, n. 5444; III, 27 aprile 2018 n. 2569; V, 17 gennaio 2018 n. 272; V, 18 luglio 2017 n. 3554; III, 9 dicembre 2015 n. 5597).*

In ragione di quanto sopra chiarito, non sussistono i presupposti per procedere ad una rettifica della documentazione di gara in ordine a quanto previsto in materia di clausola sociale.

Pertanto l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto, in virtù della clausola sociale così come enucleata negli atti di gara, a riassorbire i lavoratori dell'impresa uscente, nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la

pianificazione e l'organizzazione del lavoro elaborata dal nuovo assuntore, salvaguardando i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo.

OPERATORE ECONOMICO:

Buongiorno,

tra i criteri di valutazione è indicata l'attribuzione di 5 punti per il possesso del Rating di legalità.

Si chiede cortesemente di chiarire se, partecipando in RTI, lo stesso debba essere posseduto da tutte le società componenti o solo dalla mandataria, al fine di ottener i 5 punti.

Si resta di attesa di riscontro.

Distinti saluti.

RISPOSTA:

Buongiorno, si conferma che il requisito di legalità, in caso di RTI, può essere posseduto solo dalla mandataria.